

**LA RESPONSABILITA' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN  
MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DEL PERSONALE  
DIPENDENTE E LA DELEGA DI FUNZIONI**

**PREMESSA**

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ha riordinato, in un unico testo normativo, i decreti legislativi derivanti dall'adozione delle direttive europee, fra tutti, il D.Lgs. 626/94 e le norme di igiene e sicurezza precedenti, come il D.P.R. 303/56 e il D.P.R. 547/55.

In data 3 agosto 2009, il D.Lgs. n.106, *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, ha apportato correzioni e introdotto modifiche di varia natura, con particolare attenzione al sistema sanzionatorio.

Il D. Lgs. 81/2008, che prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività, privati o pubblici, non si è limitato ad un importante riordino unitario della legislazione, ma ha introdotto novità significative, tra l'altro, in tema di valutazione dei rischi.

Le seguenti note non vogliono assolvere un onere informativo esaustivo sulla materia della sicurezza del lavoro perché la vastità dell'argomento ed il numero delle norme intervenute nel tempo necessiterebbero di un maggior approfondimento.

Con questo documento si vuole definire il profilo della responsabilità dell'Organo Amministrativo della società datoriale e la delega di funzione ad un componente dell'Organo, nel caso in cui la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione, o ad un procuratore estraneo all'organizzazione societaria.

## TITOLO I - LE FONTI NORMATIVE

**Le fonti della normativa emanata a tutela della sicurezza dei dipendenti nel luogo di lavoro, della repressione dei comportamenti *contra legem* e dei diritti esercitabili dalle parti interessate**

### **1 - Excursus storico-giuridico**

La tutela della salute del lavoratore costituisce un sentimento fondamentale del vivere in un contesto sociale. Già, infatti, durante la rivoluzione francese si affermava che *"la società è tenuta a provvedere alla sussistenza di tutti i suoi membri"*.

A queste premesse, in ambito più specifico, corrisponde il principio, anch'esso risalente al diciannovesimo secolo, e tuttora valido, per cui chi si giova del lavoro di un essere umano deve anche assumersi i correlativi doveri ed obblighi intesi a garantirne la tutela e l'assistenza in caso di infortuni o malattie professionali.

Il soggetto che deve garantire il lavoratore è, quindi, il suo Datore di Lavoro, sia esso individuo o persona giuridica.

La responsabilità del Datore di Lavoro nasce dalla necessità di attuare i suddetti principi riconosciuti anche dalla nostra Costituzione: art. 32 (tutela della salute nei luoghi di lavoro), art. 35 (tutela del lavoro), art.38 ( tutela del lavoratore in caso di infortunio, malattia), art. 41 (l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza alla libertà, alla dignità umana), nonché ribaditi dalle norme dell'ordinamento dello Stato Italiano.

Nell'ambito del nostro ordinamento già la lontana legge n. 80 del 17 marzo 1898 costituiva la prima normativa nella materia in quanto prevedeva una assicurazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro contro gli infortuni nelle industrie più pericolose.

Il primo Testo Unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro veniva successivamente emanato con R.D. n. 51 del 31.1.1904.

La legge n. 1765 del 17.8.1935 riconfermava ancora la tutela del lavoratore ed i conseguenti obblighi del Datore di Lavoro, ulteriormente integrati e confermati dal TU 1124 del 1965 e dal successivo D.Lgs. n. 38 del 2000, prima della emanazione di norme più specifiche, come la L. 626/1994 ed il D. Lgs. 81/2008. A parte, ma considerata norma fondamentale, deve essere citata la disposizione di cui all'articolo 2087 del Codice Civile, della quale si tratterà in seguito, ed alla quale va affiancata la norma di cui all'art. 2049 del medesimo Codice Civile.

In sede penale dobbiamo, inoltre, tenere presenti altre disposizioni che prevedono, parimenti, la responsabilità del Datore di Lavoro per particolari fattispecie criminose (art. 437 c.p. art. 451 c.p.) per non parlare di tutti i reati contravvenzionali per omissione di misure di sicurezza previsti dal D.Lgs. 626/94 e, successivamente, dal D.lgs n. 81/2008.

Sono citazioni in sintesi di norme che poi, nel prosieguo, vedremo più in particolare valutando come la normativa abbia via via previsto i modi e le

condizioni per il sorgere di una responsabilità del Datore di Lavoro nell'ambito della sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

## **2 - I generi della responsabilità**

Dopo tali premesse, possiamo ad osservare da vicino quale e quando vi sia responsabilità del Datore di Lavoro per i casi di infortuni o malattie professionali. La responsabilità del Datore di Lavoro, ovviamente, sorge quando questi non ha osservato gli obblighi a lui imposti per la tutela del lavoratore .

In sintesi, al Datore di Lavoro possono essere attribuiti tre tipi di responsabilità:

- 1 - responsabilità civile
- 2 - responsabilità penale
- 3 - responsabilità amministrativa

### 1) Responsabilità civile

Come accennato in precedenza, norma basilare per il riconoscimento della responsabilità, è l'articolo 2087 del Codice Civile <sup>1</sup> che impone al Datore di Lavoro di adottare le misure atte a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Sul contenuto di detta norma si è molto parlato e molto discusso, sia in dottrina che in giurisprudenza. Si è detto che in tale disposizione trovano giustificazione ed origine le successive norme speciali che prevedono misure di sicurezza sul luogo di lavoro, che da tale norma trae anche origine la responsabilità penale del Datore di Lavoro in base all'art. 40 Codice Penale per non aver impedito l'evento e si è, inoltre, affermato che in base a tali principi è giustificata l'azione di regresso dell'ente assicuratore (Inail) nei confronti del Datore di Lavoro in caso di infortunio o malattia derivante da causa di lavoro quando essa sia stata provocata dalla inosservanza delle norme di legge e regolamentari poste a tutela della sicurezza dei lavoratori.

L'art. 2087 c.c. è considerata norma "a contenuto aperto" che, per la universalità e la a-temporalità delle sue prescrizioni, si presta ad essere applicata ad ogni caso di danno alla salute del lavoratore. Infatti, la citata disposizione del Codice Civile si riporta solo in via paradigmatica ed astratta ad alcuni parametri, quali: (i) la particolarità del lavoro, (ii) l'esperienza e (iii) la tecnica, che debbono essere utilizzati dal Datore di Lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori secondo lo stato dell'arte del momento. Quindi, a titolo di esempio, le misure di prevenzione adottate in conformità a tecnologie obsolete, ma ancora utilizzate dal Datore di Lavoro, non rispetterebbero le mutate esigenze di sicurezza.

Ne consegue che vi è ampio margine per riconoscere la responsabilità del Datore di Lavoro, posto che questi si deve sempre adeguare alla evoluzione della tecnica e della esperienza per ritenersi in regola con le misure di sicurezza adottate.

---

<sup>1</sup> *Limprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*

Macerata, via Carducci n. 67 - tel.: 0733 44 00 30 - fax: 0733 44 00 41 - e-mail: [segreteria@consulex.biz](mailto:segreteria@consulex.biz)

sicurezza sul lavoro, la parte lesa può costituirsi parte civile. Per parte lesa s'intende il lavoratore infortunato e, in caso di morte, i suoi eredi.

Per molto tempo, si è anche parlato di costituzione di parte civile dell'Inail quale ente assicuratore dell'infortunato.

Vi è chi sosteneva l'impossibilità di costituzione dell'ente non essendo esso direttamente danneggiato e, quindi, carente di interesse giuridico.

In realtà l'interesse potrebbe ritenersi derivante dal diritto di regresso riconosciuto all'Inail nei confronti del Datore di Lavoro penalmente responsabile per ottenere il rimborso delle prestazioni erogate all'infortunato .

In ogni caso, si è subito sentita l'esigenza di un intervento dell'Inail nei procedimenti penali per infortuni e malattie professionali in quanto ritenuto utile ad incentivare le aziende alla prevenzione e si sono formulate varie ipotesi per giustificare tale intervento.

Si è sostenuto che l'Inail può ritenersi quanto meno ente rappresentativo di interessi lesi dal reato e quindi, come tale, intervenire. Il bene leso sarebbe quello dell'integrità fisica del lavoratore cui l'Inail per legge è preposto alla tutela; infatti l'ente svolge una funzione anche di prevenzione e, di conseguenza, ad esso si dovrebbe riconoscere la legittimazione all'intervento ad adiuvandum della pubblica accusa, collaborando nell'istruttoria.

La tesi appare interessante, ma va detto che i giudici non la seguirono e la Corte di cassazione con una sentenza del 24 novembre 1997 affermò che l'assicuratore non è legittimato neppure alla costituzione di parte civile in quanto non può essere considerato né offeso né danneggiato dal reato; altra sentenza della Cassazione è quella del 15 dicembre 2000 n. 2952 che parimenti escludeva l'ammissibilità della costituzione di parte civile dell'Inail.

Pertanto, va ricordato che i giudici di merito alcune volte furono di diverso avviso rispetto alla Cassazione, ammettendo la costituzione di parte civile dell'Inail. Ricordiamo il Tribunale di Ravenna investito a seguito di un terribile plurimo incidente di lavoro che ammise l'Inail il 28 marzo 1990, il Tribunale di Siracusa nel 1999, il Tribunale di Ascoli Piceno nel 2002.

Tutte le questioni sono state eliminate allorché è stata emanata la legge n. 123 del 2007.

Infatti, l'articolo 2 della citata legge impone al Pubblico Ministero di informare l'Inail quando eserciti l'azione penale per omicidio colposo o lesioni gravi commesse con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini della eventuale costituzione di parte civile.

Dunque l'Inail è riconosciuto dal legislatore legittimato a rivestire la qualità di parte civile nel processo penale.

Il diritto è stato ribadito all'articolo 61 del successivo D. Lgs. 81/2008.

In conclusione l'Inail è ora legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale contro il Datore di Lavoro imputato di omicidio colposo o lesioni personali gravi e gravissime per chiedere il rimborso delle prestazioni erogate all'infortunato in virtù del diritto di regresso riconosciuto dall'art. 10 del TU 1124 del 1965 nei confronti del Datore di Lavoro penalmente responsabile.

## TITOLO IV - IL PROTOCOLLO DELLA SICUREZZA

### **1 - Il modello organizzativo piramidale**

Di seguito si propone un modello di controllo delle attività riguardanti l'osservanza delle norme di legge poste a presidio della sicurezza dei lavoratori che trae origine proprio dalle stesse norme e dalle funzioni attribuite dal legislatore agli specifici soggetti incaricati di presiedere, con differenti poteri e responsabilità, alla gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

Per prima cosa è opportuno elencare le figure che sono preposte alla esecuzione delle attività a tutela della sicurezza dei lavoratori ed al loro controllo, come definite dal D. Lgs. 81/2008.

### **2 - Il “Protocollo della Sicurezza”**

Come si intuisce dall'ordine con cui sono state elencate le varie figure elaborate dal legislatore e ordinate alla esecuzione ed al controllo delle attività riguardanti la sicurezza dei lavoratori nell'impresa, si genera una organizzazione piramidale il cui vertice è rappresentato dal Datore di Lavoro e la cui base è costituita dai lavoratori, mentre le altre figure occupano le posizioni intermedie.

Dalla base al vertice cresce il livello di responsabilità nella esecuzione e nel controllo delle attività volte a garantire la sicurezza dei lavoratori ma, al contempo, diminuisce (non per il legislatore) la capacità effettiva di controllo in funzione della dimensione dell'impresa.

Il Datore di Lavoro rappresenta la figura apicale e, nel caso di società di capitali, coincide con l'Organo Amministrativo (CdA qualora l'Organo rivesta forma collegiale).

DATORE DI LAVORO

DATORE DI LAVORO DELLA SICUREZZA

DIRIGENTE PER LA SICUREZZA

PREPOSTO ALLA SICUREZZA

RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione)<sup>8</sup>  
2422

RSL (rappresentante lavoratori per la sicurezza)

LAVORATORI



<sup>8</sup> L'RSPP non dipende gerarchicamente dal Datore di Lavoro e, quindi, il suo ruolo è consultivo, a meno che non gli vengano conferiti specifici poteri di intervento nei confronti degli altri soggetti che partecipano al Protocollo della Sicurezza e nei confronti dei lavoratori.

Macerata, via Carducci n. 67 - tel.: 0733 44 00 30 - fax: 0733 44 00 41 - e-mail: [segreteria@consulex.biz](mailto:segreteria@consulex.biz)

Appare evidente che il Datore di Lavoro, ancorché responsabile, anche oggettivamente, come precedentemente illustrato, non sia in grado, soprattutto nelle società di maggiori dimensioni e con unità locali dislocate su un ampio territorio, di dare esecuzione personalmente alle attività prescritte dal D. Lgs. 81/2008 e/o di effettuare un controllo accurato nel caso in cui l'esecuzione sia stata affidata agli altri soggetti indicati dal legislatore.

Al fine, quindi, di ridurre la responsabilità del Datore di Lavoro ad un compito di controllo limitato, appare indispensabile conferire la delega delle attività delegabili, ex art. 16 del D. Lgs. 81/2008, al Datore di Lavoro della Sicurezza.

Tale soggetto sarà responsabile per tutta l'attività regolata dal D. Lgs. 81/2008 e dovrà rendere conto, periodicamente, al Datore di Lavoro. Il Datore di Lavoro della Sicurezza si preoccuperà di assicurare il rispetto delle norme di legge e del Documento di Valutazione dei Rischi svolgendo in proprio l'attività delegata e controllando l'attività del Dirigente per la Sicurezza, se nominato o del/i Preposto/i alla Sicurezza.

Il Preposto alla Sicurezza effettuerà i controlli ed eseguirà le attività delle quali è responsabile sulla base del DVR e delle comunicazioni ed osservazioni che riceverà dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, senza escludere i suggerimenti dell'RSPP e dei lavoratori.

Il flusso delle informazioni è quindi orientato dalla base della piramide verso il vertice in modo che ogni soggetto svolga le attività previste nella delega conferitagli per il suo livello di responsabilità e riferisca periodicamente al livello superiore.

Lo scopo è quello di circoscrivere la responsabilità di ogni livello della piramide in modo tale che il livello superiore svolga solo l'attività di controllo sul livello sottostante e non sia titolare di poteri esecutivi per l'esecuzione dei compiti attribuiti a tale livello. A titolo di esempio, se l'RLS, pur avendone conoscenza, non segnali al Preposto l'insorgere di una situazione di rischio e, nell'apposito modulo in cui deve evidenziare tali circostanze, dichiara, al contrario, che non sussiste alcun rischio, non potrà configurarsi, non solo, la responsabilità del Datore di Lavoro per la Sicurezza in caso di incidente occorso ai lavoratori, ma nemmeno le responsabilità del Preposto qualora questi abbia controllato, periodicamente, che le comunicazioni dell'RSL erano veritiere.

Il Preposto riferirà allo stesso modo al Dirigente per la Sicurezza, ove esistente, e così via fino al Datore di Lavoro (cioè l'Organo Amministrativo), il quale, avendo ricevuto i report in cui ciascun livello conferma il livello inferiore, potrà essere ritenuto responsabile di eventuali lesioni patite dai lavoratori solo se abbia omesso di verificare l'effettiva e diligente esecuzione della delega conferita al livello sottostante (il Datore di Lavoro della Sicurezza).